

ULTIMI AGGIORNAMENTI SIUSS

Il Reddito di Emergenza (REM) si aggiunge alle prestazioni caricate da INPS in SIUSS

Si porta all'attenzione un ulteriore recente aggiornamento relativo al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali.

Il Reddito di Emergenza (REM) si è aggiunto alle prestazioni caricate da INPS in SIUSS.

Sin dall'avvio del Casellario, come noto, l'INPS provvede al caricamento delle informazioni riguardanti una lista di codici inerenti le prestazioni sociali erogate dall'Istituto stesso.

I Comuni che utilizzano il SIUSS e caricano le informazioni circa le prestazioni di cui sono titolari hanno quindi la possibilità di prendere visione del dettaglio di tali prestazioni con le normali funzionalità di consultazione presenti all'interno della piattaforma online del SIUSS.

Tra le diverse prestazioni sono incluse alcune significative misure tra cui l'Assegno per il nucleo familiare erogato dai comuni (codice A1.01), l'Assegno Maternità erogato dai Comuni (A1.02), la Carta acquisti (A1.03); l'intera lista delle 21 prestazioni previdenziali codice A4 rilevanti per il SIUSS, tra cui si annoverano per esempio importanti misure come la Pensione di invalidità civile (A4.01), l'Indennità accompagnamento minori (A4.06) o l'Assegno maternità (A4.18).

Oltre ai suddetti codici A4 ricordiamo anche il caricamento dei dati e delle informazioni riguardanti il Reddito di Cittadinanza (RdC) con codice A7.01 e dalla Pensione di Cittadinanza (PdC) con codice A7.02 con il dettaglio della Quota A (la componente reddituale) e Quota B (la componente abitativa).

L'ultima importante novità è invece appunto quella riguardante la messa a disposizione su SIUSS dei dati delle prestazioni di Reddito di Emergenza (REM) erogate dall'Istituto con codice A1.04.02.

Si ricorda che il REM (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio, convertito con la Legge 77 del 17 luglio 2020) in favore dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19. I beneficiari devono essere in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 34/2020) ed è considerato beneficiario non il singolo richiedente ma l'intero nucleo familiare.